

I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO A TERZI DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DI NIDO D'INFANZIA NEL COMUNE DI BAISO, DI UNA SEZIONE DI NIDO D'INFANZIA E CENTRO BAMBINI GENITORI NEL COMUNE DI VIANO, DI TRE SPAZI BAMBINI NEL COMUNE DI SCANDIANO. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021( CON EVENTUALE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63 , COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER ULTERIORI DUE ANNUALITÀ SCOLASTICHE 2021/2022 E 2022/2023) AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT.) SSS E ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CHIARIMENTO N. 1**

**D)** Una ditta chiede se in luogo della copia della pagina del Libro matricola dove viene riportato il nominativo del dipendente delegato ad effettuare il sopralluogo, sia possibile presentare la busta paga del delegato.

**R)** Si rimanda al Disciplinare di gara al punto **7) Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:**

*“Si precisa che il soggetto preposto dall’operatore economico partecipante per il sopralluogo può essere:*

*• il titolare o legale rappresentante dell’impresa, il direttore tecnico dell’impresa come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro; in tal caso i soggetti sopra indicati devono presentarsi all’atto dell’incontro con gli incaricati dell’Ente, con un valido documento d’identità ed idonea documentazione (C.C.I.A.A.);*

*• un dipendente dell’impresa; in tal caso il soggetto indicato deve presentarsi all’atto dell’incontro con gli incaricati dell’Ente, munito di delega rilasciata da parte di uno dei sopra citati soggetti, redatta in carta semplice, con allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto delegante e copia della pagina del LIBRO MATRICOLA, riportante il nome del dipendente, ovvero altra documentazione atta a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato;*

*• un delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale), come da parere precontenzioso dell’ANAC, ove si legge “Nella somministrazione di lavoro, benchè il contratto di lavoro sia stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, quest’ultimo è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa ed il rapporto di lavoro è caratterizzato dall’assenza di autonomia operativa e dalla sussistenza di un vincolo di subordinazione del tutto equiparabile a quello che caratterizza il rapporto di lavoro del dipendente assunto direttamente dall’azienda”;*

*• il procuratore speciale; in tal caso il soggetto indicato deve presentarsi, all’atto dell’incontro con gli incaricati dell’Ente, munito di procura notarile dalla quale si evinca la nomina a procuratore speciale e dalla quale emerge la capacità del procuratore di poter rappresentare l’impresa (anche limitatamente alla singola gara), con poteri analoghi al legale rappresentante (es. presentazione offerta, stipula contratto...).*

*Non sarà ammesso il procuratore speciale con poteri limitati al solo sopralluogo e attività similari per la partecipazione alla procedura di gara.*

*Il soggetto preposto dall’impresa può rappresentare, a pena di esclusione, una sola impresa”.*

*In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.*

*In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.*

Ciò premesso, il LUL – Libro Unico del Lavoro, può essere a tutti gli effetti considerato *“altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato”*. Infatti lo stesso ha sostituito i libri alla cui tenuta erano obbligati i datori di lavoro, ossia i libri paga e matricola, unificando in un unico registro i dati relativi ai singoli lavoratori quali quelli riferiti a presenza e retribuzione.

Nello specifico esso equivale al cedolino paga con il dettaglio delle presenze del lavoratore e assolve alla funzione di documentare lo stato del proprio rapporto di lavoro ad ogni lavoratore nonché lo stato occupazionale dell'impresa agli organi di vigilanza.

La Responsabile del Servizio  
Avv. Lucia Valentina Caruso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 22 D.Lgs. 80/2005)

**U**  
UNIONE TRESINARO SECCHIA  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N. 0008844/2018 del 04/05/2018